



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia dell'Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 08-06-2026

COPIA

Oggetto: Adesione alla "Rottamazione quinquies" - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.I. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Alfonsi Gianluca	P	Roselli Emilio	P
Antonelli Nicola	P	Riposati Aurora	P
Alfonsi Costantino	P	Longo Emiliana	P
Raffaele Alfonso	P	Longo Andrea	P
Mascitelli Alessio	P	De Ioris Antonio	P
Onofri Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa l'Assessore esterno Di Giandomenico Barbara P

Assume la presidenza il Signor Roselli Emilio in qualità di Presidente del Consiglio Comunale assistito dal SEGRETARIO COMUNALE signor Di Nicola Virginia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a controllo	N
---------------------------	---	----------------------	---

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Visto, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Gioia dei Marsi, li 04-06-2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Fazi Pierina

Visto:

- ☐ si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- ☐ si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
f.to Fazi Pierina

Vista la Delibera di C.C. n. 37 del 26/09/2023 recante: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale da remoto in videoconferenza. Partecipa in videoconferenza il consigliere Antonio De Ioris.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Adesione alla Rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026".

Prende la parola il Sindaco, il quale illustra la proposta evidenziando come il recente D.L. n. 38/2026 abbia esteso agli enti locali la possibilità di aderire alla cosiddetta "Rottamazione quinquies", consentendo ai contribuenti di definire agevolmente i debiti relativi ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e successivamente restituiti all'Ente a seguito dell'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive.

Il Sindaco precisa che la misura riguarda i ruoli affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023. L'individuazione dei carichi interessati e dei relativi importi sarà effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante procedura telematica, mentre il Comune provvederà a dare adeguata informazione ai cittadini interessati.

Viene inoltre specificato che i contribuenti potranno aderire alla definizione agevolata mediante pagamento in un'unica soluzione entro gennaio 2027 oppure mediante rateizzazione fino a 54 rate bimestrali a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale sarà applicato un interesse del 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.

Il Sindaco sottolinea che l'iniziativa rappresenta un'opportunità per i cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria e, contestualmente, per l'Ente di recuperare crediti risalenti nel tempo che, diversamente, potrebbero essere dichiarati inesigibili. Evidenzia altresì che l'operazione risponde agli indirizzi della Corte dei conti in materia di miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e di riduzione dell'ammontare dei residui attivi di dubbia esigibilità.

Interviene il Consigliere di minoranza Emiliana Longo, osservando che nel testo della proposta è riportato il riferimento all'anno 2023.

Il Sindaco chiarisce che i ruoli affidati nel 2023 possono riferirsi a tributi e posizioni debitorie maturate in annualità precedenti e conferma che la disciplina riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 2023.

Il Consigliere Emiliana Longo precisa che il proprio intervento era finalizzato esclusivamente a evidenziare il riferimento temporale corretto, ossia il 2023 e non il 2013.

Riprende quindi la parola il Sindaco, il quale evidenzia come l'Ente presenti crediti di dubbia esigibilità per un importo di circa euro 690.000,00. Tali crediti, oltre a determinare una mancata riscossione, comportano l'obbligo di accantonamento di risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, limitando la capacità di utilizzo delle stesse. Per tale motivo, l'Amministrazione ritiene opportuno aderire alla misura, al fine di favorire il recupero delle entrate e migliorare gli equilibri finanziari dell'Ente.

Il Sindaco conclude ricordando che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Esaurita la discussione, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione *vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione

di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026 che prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 829.291,74;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 690.379,01;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 60 per cento, del valore dei carichi interessati;

RITENUTO CHE:

- l'adesione alla definizione agevolata appare altresì coerente con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto favorisce il recupero di entrate che, diversamente, presenterebbero elevate probabilità di mancata riscossione o richiederebbero tempi significativamente più lunghi e maggiori costi amministrativi per il loro recupero;
- la misura consente inoltre di incrementare il grado di riscossione effettiva delle entrate comunali, di ridurre il contenzioso e le procedure esecutive connesse alla riscossione coattiva, nonché di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti, con conseguente miglioramento della liquidità dell'Ente;
- sotto il profilo contabile, l'operazione contribuisce alla progressiva riduzione dei residui attivi di difficile esazione e al miglioramento della qualità del risultato di amministrazione, senza determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri finanziari né sulla capacità dell'Ente di garantire la continuità dei servizi istituzionali e il perseguimento degli obiettivi programmati;

RITENUTO, altresì, che l'adesione alla definizione agevolata risulti conforme agli indirizzi espressi dalla magistratura contabile e alle raccomandazioni formulate dagli organi preposti alla gestione e al controllo della riscossione, i quali evidenziano la necessità per

gli enti locali di adottare ogni misura idonea ad incrementare l'effettiva capacità di riscossione delle proprie entrate e a ridurre l'accumulo di crediti di difficile esazione;

CONSIDERATO che la definizione agevolata costituisce uno strumento straordinario finalizzato a favorire il recupero di somme altrimenti caratterizzate da elevati margini di inesigibilità, contribuendo al miglioramento degli indici di riscossione, alla riduzione dei residui attivi e al rafforzamento della sostenibilità finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che tale misura si pone in linea con i principi di sana gestione finanziaria, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, perseguendo l'obiettivo di massimizzare il recupero delle entrate comunali nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell'interesse pubblico;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del 22 maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 2 (Longo Emiliana e De Ioris Antonio).

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione, n. 88 del maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 2 (Longo Emiliana e De Ioris Antonio).

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Roselli Emilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Nicola Virginia

Comune di Gioia dei Marsi - Protocollo partenza n.0006091 del 30-07-2026

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 16-06-2026 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, comma 1);

☐ E' stata comunicata con lettera n.4823 del 16-06-2026 ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000);

☐ E' divenuta esecutiva il 08-06-2026 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 16-06-2026

Il Segretario Comunale
f.to Di Nicola Virginia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-06-2026 al 01-07-2026 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

☐ E' divenuta esecutiva il 26-06-2026 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000).

☐ E' divenuta esecutiva il 08-06-2026 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 02-07-2026

Il Segretario Comunale
f.to Di Nicola Virginia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-06-2026

Il Segretario Comunale
Di Nicola Virginia
